

**DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023**

**330/2023/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN  
MATERIA DI SWITCHING A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI  
DISPACCIAMENTO E TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1260<sup>a</sup> riunione del 25 luglio 2023

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 258/2015/R/com di approvazione del "Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)" e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e relativo Allegato A recante "Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 222/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 222/2022/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com o Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 22 dicembre 2021, DSAI/30/2021/eel (di seguito: determinazione DSAI/30/2021/eel).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 222/2022/E/eel l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa esercente l’attività di vendita di energia elettrica, in materia di switching a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto. In attuazione di tale deliberazione, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 12 e 13 luglio 2022, una verifica ispettiva presso l’impresa esercente l’attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica EICOM S.r.l. (di seguito: EICOM o società o controparte commerciale o venditore).
2. Dagli elementi acquisiti nel corso della predetta verifica ispettiva era emersa l’inosservanza di alcune disposizioni in materia di switching. In particolare, EICOM risultava avere ricevuto in data 25 novembre 2021 dal Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas (di seguito: SII) la comunicazione della risoluzione, con decorrenza dalla medesima data, del contratto di dispacciamento nei confronti dell’utente del dispacciamento C.U.R.A. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.c.r.l. (di seguito: UDD), cui EICOM era abbinata in RCU (Registro Centrale Ufficiale) come venditore, e conseguentemente – stante l’automatica risoluzione anche dei contratti di fornitura – dell’attivazione dei servizi di ultima istanza con decorrenza 26 novembre 2021 per i punti di prelievo aventi il predetto utente del dispacciamento. Nella medesima comunicazione il SII ha precisato che per tutti i punti oggetto di risoluzione contrattuale lo switching infra-mese poteva essere presentato a partire dalla data di decorrenza della risoluzione contrattuale, quindi dal 25 novembre 2021 (doc. 2 acquisito in verifica ispettiva e punti 2 e 3 della check list).
3. A seguito di tale comunicazione, EICOM – come dalla medesima dichiarato (punti 3 e 4 della check list) – ha immediatamente individuato un nuovo utente del dispacciamento e del trasporto tramite il quale ha presentato, in data 26 novembre 2021, richieste di switching infra mese con decorrenza 29 novembre 2021 per tutti gli oltre duemila POD interessati dalla risoluzione contrattuale, inserendo nel campo “DataSottoscrizioneContratto” (di fornitura) dell’elenco trasmesso al nuovo utente del dispacciamento ai fini della presentazione al SII della richiesta di switching veloce, la medesima data – fittizia – per tutti i POD ovvero l’ultimo giorno del mese precedente alla data di risoluzione (punti 3 e 4 della check list della verifica ispettiva).
4. Tale condotta della società risulta in palese contrasto con le disposizioni in materia di *switching* che prevedono, in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto, l’automatica risoluzione anche dei contratti di fornitura dei clienti finali titolari dei punti di prelievo associati all’utente del dispacciamento e trasporto inadempiente con conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza (art. 19, comma 5, del TIMOE e art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel) e la possibilità, in tali particolari fattispecie, di accedere alla procedura di *switching* veloce, cioè infra mese, mediante stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente (art. 1, Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel).

5. EICOM, invece, non risulta avere sottoscritto nuovi contratti di fornitura con i clienti finali: né dopo tale risoluzione, né prima, avendo ammesso di avere comunicato al SII, nell'ambito della procedura di *switching* veloce, una data di sottoscrizione dei contratti di fornitura (31 ottobre 2021, anteriore alla risoluzione, come risulta in atti dal "documento 4" prodotto dalla società in sede di ispezione) uguale per tutti i clienti, all'asserito fine di "*velocizzare le operazioni a tutela della clientela*" (punto 4 della check list); ciò in violazione sia delle disposizioni in materia di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento e del trasporto sia delle disposizioni in materia di *switching* infra mese.
6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con determinazione DSAI/30/2022/eel, è stato avviato, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, il presente procedimento sanzionatorio nei confronti di EICOM per violazione dell'art. 19, comma 5, del TIMOE, dell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e dell'art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel
7. Nel corso dell'istruttoria la società ha presentato istanza di accesso agli atti (acquisita con prot. Autorità 3549 del 18 gennaio 2023), evasa dal Responsabile del procedimento con prot. 10946, 10955, 10996, 10998 del 15 febbraio 2023. Successivamente, EICOM ha depositato una memoria difensiva ed allegata documentazione (acquisita con prot. Autorità 11525, 11526, 11528, 11529 del 17 febbraio 2023).
8. Nel corso dell'istruttoria la società ha depositato una memoria ed allegata documentazione (acquisita con prot. Autorità 11525, 11526, 11528, 11529 del 17 febbraio 2023).
9. Il Responsabile del procedimento ha trasmesso all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie il 21 aprile 2023 (protocollo Autorità 27968).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

9. Con il TIMOE l'Autorità ha definito, tra l'altro, la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento verso Terna, relativamente alle obbligazioni inerenti al contratto di dispacciamento (Titolo III del TIMOE), prevedendo, oltre a specifici obblighi di comunicazione, anche le modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento dell'utente del trasporto e dispacciamento inadempiente, al servizio di maggior tutela, a tutele graduali per le piccole imprese o per le microimprese o al servizio di salvaguardia (art. 18). Segnatamente, l'art. 19 del TIMOE prevede che in caso di inadempimenti relativi al servizio di dispacciamento:
  - i) Terna, contestualmente all'invio della diffida, comunica al SII il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento verrà risolto e il SII a sua volta lo comunichi tempestivamente alle imprese distributrici (commi 1 e 2);
  - ii) decorso il predetto termine, in caso di persistenza dell'inadempimento Terna ne dia immediata comunicazione al SII (comma 3).
  - iii) il SII tempestivamente provveda a:

- comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall’utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all’utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata (comma 3ter);
  - inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all’utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la comunicazione di risoluzione dei relativi contratti (comma 5).
10. Con riferimento a quest’ultima comunicazione, l’art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel dispone che essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- l’avvenuta risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’utente responsabile dell’energia prelevata e la conseguente risoluzione del contratto di fornitura, con l’indicazione della data;
  - l’avviso che, di conseguenza, il fornitore a cui è stato risolto il contratto non ha titolo a fatturare al cliente finale e il cliente finale non è tenuto pagare il proprio venditore per i prelievi effettuati successivamente alla data indicata ai sensi del precedente alinea;
  - l’avvenuta attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto, con l’indicazione della data e della ragione sociale dell’esercente;
  - l’avviso che il servizio di salvaguardia prevede l’applicazione di specifiche condizioni economiche ai prelievi di energia effettuati fino all’ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio e che, ai prelievi di energia effettuati successivamente a tale data, verranno applicate le condizioni economiche normalmente previste per l’erogazione del servizio;
  - l’avviso che il cliente finale, una volta selezionata una nuova controparte commerciale, può accedere ad una apposita procedura veloce di cambio fornitore che gli consente di uscire dal servizio di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese, fino all’ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio
11. A tutela della continuità della fornitura per i clienti finali, l’articolo 21 del TIMOE dispone che, a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento (e di trasporto) per inadempimento dell’utente del trasporto e dispacciamento, e dunque anche del connesso contratto di fornitura, con riferimento a punti di prelievo del mercato libero il SII provveda all’attivazione dei servizi di ultima istanza.
12. In ordine a tali fattispecie, l’art. 1 dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel recante *“Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico”*, stabilisce che, in deroga al regime ordinario secondo cui la data di decorrenza di uno switching coincide di norma con il primo giorno del mese, *“Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito dell’attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente, lo switching può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese, fino all’ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio”* (c.d. *“switching veloce”* o *“infra mese”*). La ratio di tale disposizione è quella di consentire al cliente finale che, suo malgrado ovvero a causa dell’inadempimento dell’utente del trasporto

e dispacciamento, si ritrovi nei servizi di ultima istanza, di poterne uscire velocemente, in qualsiasi giorno del mese.

13. Come esposto in fatto, EICOM non risulta avere rispettato le predette disposizioni non avendo sottoscritto nuovi contratti di fornitura con i clienti finali e avendo ammesso di avere comunicato al SII, nell'ambito della procedura di switching veloce, una data di sottoscrizione dei contratti di fornitura (anteriore alla risoluzione) fittizia, uguale per tutti i clienti, all'asserito fine di "*velocizzare le operazioni a tutela della clientela*" (punto 4 della check list).
15. Come esposto in fatto, nel corso della fase istruttoria la società ha depositato una memoria con allegata documentazione.
16. Nelle proprie difese del 17 febbraio 2023, EICOM ha chiesto di archiviare il presente procedimento e, in via subordinata, di tenere conto dell'assenza di gravità della condotta contestata e di ogni attenuante rinvenibile dai motivi esposti nella memoria difensiva.
17. Al riguardo la società ha svolto le seguenti argomentazioni:
  - a) in fatto: EICOM, in qualità di controparte commerciale dei clienti finali, avrebbe agito a tutela della propria clientela, in un contesto di urgenza e preoccupazione sia per la numerosità dei clienti coinvolti sia per la rilevanza dei relativi volumi di fornitura, in adempimento del mandato conferitole dai clienti finali; l'errore posto in essere dalla società sarebbe stato quello di avere inserito nel campo "DataSottoscrizioneContratto" del file di richiesta di *switching* veloce la medesima data per tutti i POD oggetto di procedura di *switching* veloce, data non corrispondente a quella di effettiva sottoscrizione dei contratti di fornitura;
  - b) sulla contestazione fondata sull'automatica risoluzione del contratto di fornitura fra controparte commerciale e cliente finale: ad avviso della società, la risoluzione del contratto di dispacciamento/trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento/trasporto non comporterebbe l'automatica risoluzione dei contratti di fornitura con i clienti finali, trattandosi di rapporti giuridici distinti perfezionati fra soggetti diversi;
  - c) sulle iniziative assunte: al fine di porre rimedio all'errore commesso consistente nell'inserimento nel campo "DataSottoscrizioneContratto" la medesima data (l'ultimo giorno del mese precedente alla data di risoluzione) per tutti i POD al fine di velocizzare le operazioni a tutela della clientela, la società deduce di avere posto in essere le seguenti iniziative:
    - i. adozione di un atto formale di indirizzo e richiamo verso i propri uffici affinché si proceda sempre al fedele inserimento della data effettiva di perfezionamento del contratto di fornitura nel campo "DataSottoscrizioneContratto" delle richieste di *switching*. Tale atto di indirizzo è intervenuto il 10 marzo 2023 e prodotto dalla società (sub doc. 5 allegato alla memoria);
    - ii. versamento ai clienti finali che avevano esercitato il recesso o che comunque avevano scelto un altro fornitore e che sono invece stati "catturati" dalla procedura di *switching* veloce di EICOM, della

differenza di prezzo da questi corrisposta a EICOM rispetto all'eventuale contratto più vantaggioso perfezionato con l'operatore subentrante. Tale versamento sarebbe già avvenuto a favore dei clienti che ne hanno fatto richiesta in sede di reclamo o di conciliazione.

18. Le deduzioni svolte dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per la violazione ascritta.
19. Anzitutto, la condotta è incontestata. La società, infatti, sia in verifica ispettiva che nella propria memoria, ha ammesso di avere intenzionalmente indicato nel campo "DataSottoscrizioneContratto" delle richieste di *switching* una data, uguale per tutti i POD, fittizia, non corrispondente a quella di effettiva sottoscrizione dei contratti di fornitura – non essendo invero stato stipulato alcun nuovo contratto di fornitura –, al fine di usufruire della procedura di *switching* veloce. Detta procedura, invece, presuppone la stipula di un nuovo contratto di fornitura dopo l'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente.
20. Al riguardo, non assumono rilievo le dedotte finalità di tutela dei clienti finali asseritamente poste alla base dell'operato di EICOM, finalità che, da un lato, non potrebbero giustificare il mancato rispetto della regolazione e, dall'altro, sono state già prese in considerazione dall'Autorità nelle disposizioni che regolano la materia. Come sopra esposto, infatti, la regolazione prevede: i) a tutela della continuità della fornitura per i clienti finali, che il SII provveda - a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento (e di trasporto) per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento e del connesso contratto di fornitura - con riferimento a punti di prelievo del mercato libero, all'attivazione dei servizi di ultima istanza (art. 21 del TIMOE); ii) allo scopo di consentire ai predetti clienti finali la più rapida uscita da tali servizi, la speciale procedura del cd. "*switching* veloce" o "*infra mese*" che, in deroga al regime ordinario, consente al cliente finale, che stipula un nuovo contratto di fornitura in tali ipotesi, di uscire dai servizi di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese (art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel).
21. Invero, la condotta tenuta dalla società, lungi dal fornire tutela ai clienti finali, ha ingenerato negli stessi confusione e incertezza: infatti, le comunicazioni inviate da EICOM allo scopo di informare dell'evento accaduto e di "*rassicurarli sulla continuità della fornitura con Eicom s.r.l., circa l'operazione di trasferimento ad altro UDD nonché l'intento di ricevere conferma implicita o meno sulla volontà del cliente di voler proseguire nella fornitura prevista dal contratto stipulato*" (punto 3 della check list) avevano un contenuto difforme, non coerente, con quello delle comunicazioni inviate ai medesimi clienti dal SII. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TIMOE e dell'art. 4, comma 2 della deliberazione 37/20202/R/eel, ha trasmesso ai medesimi clienti specifiche comunicazioni per informarli che il contratto di fornitura si era risolto, che, di conseguenza, il fornitore non aveva titolo a fatturare al cliente finale e che il cliente finale non era tenuto a pagare il proprio venditore per i prelievi effettuati successivamente e, infine, che erano stati conseguentemente attivati i servizi di ultima istanza. I disagi causati ai clienti da queste doppie contraddittorie comunicazioni e la doppia fatturazione relativa allo

stesso periodo (da parte dell'esercente il servizio di tutela o di salvaguardia e della stessa EICOM) risultano anche dalla documentazione allegata dalla società alla memoria difensiva (sub doc. 6).

22. Peraltro, la *ratio* delle disposizioni in esame è quella di garantire la continuità della fornitura ai clienti finali coinvolti, non già le medesime condizioni contrattuali di fornitura. Se EICOM avesse adempiuto agli obblighi regolatori, infatti, i clienti finali interessati, lungi dal rimanere senza fornitura come l'esercente pare prospettare nelle proprie difese, sarebbero stati nella condizione di poter scegliere un nuovo fornitore sul mercato libero e stipulare contratti di fornitura eventualmente anche a condizioni più vantaggiose. Ciò che, del resto, è accaduto per un numero consistente di essi, come si evince dagli elementi acquisiti al procedimento. In particolare, dal doc. 3b allegato alla *check list* risulta che, dopo la violazione e per i 6 mesi successivi, è stato richiesto il cambio fornitore per 736 POD dei 2141 POD iniziali (documento 3b allegato alla *check list*), registrandosi quindi per i clienti interessati dalla violazione in un periodo di 6 mesi un tasso di switching ben più alto di quello registratosi nel settore per l'intero anno 2022 (cfr. su sito web Arera i dati su "Cambi fornitori", all'indirizzo <https://www.arera.it/it/dati/mr/switchbar.htm>). La condotta tenuta dalla società ha, a ben vedere, avvantaggiato la stessa EICOM che ha indebitamente trattenuto i clienti finali titolari dei punti oggetto del contratto risolto.
23. In secondo luogo, sono prive di fondamento le argomentazioni svolte dalla società in merito all'asserita mancata risoluzione dei contratti di fornitura a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento e trasporto. Contrariamente a quanto sostenuto da EICOM, infatti, è la regolazione stessa a prevedere che la risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente comporti anche la risoluzione dei contratti di fornitura, e ciò indipendentemente dal fatto che la controparte commerciale coincida o meno con l'utente del trasporto e dispacciamento. L'art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel stabilisce, infatti, che il SII, in tali fattispecie, comunica a ciascun cliente finale interessato "*(...) l'avvenuta risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente responsabile dell'energia prelevata e la conseguente risoluzione del proprio contratto di fornitura, con l'indicazione della data*", in quanto il contratto di dispacciamento e trasporto è indispensabile per garantire la fornitura di energia elettrica. I due contratti non sono nettamente separati, bensì inscindibilmente connessi: la controparte commerciale, ove non sia anche utente del dispacciamento e trasporto, al fine di rifornire di energia elettrica i clienti finali deve stipulare un contratto con quest'ultimo, il quale a sua volta stipula un contratto di dispacciamento e trasporto con Terna. Della sopravvenuta automatica risoluzione dei contratti di fornitura in conformità a quanto previsto dalla regolazione, EICOM è stata peraltro resa edotta anche dalla comunicazione inviata dal SII: in essa, infatti, è scritto chiaramente che "*Per i punti per i quali C.U.RA. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.C.R.L. risulta UDD saranno attivati i servizi di Ultima Istanza con decorrenza 26/11/2021 in coerenza alle disposizioni dalla deliberazione del 11*

*Febbraio 2020 37/2020/R/EEL, che modifica ed aggiorna il TIMOE (Allegato A alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com)” (doc. 1 allegato alla memoria EICOM).*

24. Quanto, poi, al mandato conferito dai clienti finali con il contratto di fornitura, in disparte la circostanza che tale mandato non può essere esercitato in contrasto con le previsioni regolatorie, è di tutta evidenza che, una volta risoltosi automaticamente il contratto di fornitura a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, viene meno anche il mandato con esso conferito.
25. Infine, le iniziative assunte da EICOM, inidonee ad escluderne la responsabilità per la violazione contestata, saranno pertanto esaminate nel successivo paragrafo.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

26. Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/81, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell’agente;
  - condizioni economiche dell’agente.

L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

27. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, EICOM non ha rispettato le disposizioni in materia di c.d. switching veloce connesse all’attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente, poste a tutela dei clienti finali e a garanzia del corretto funzionamento di tutto il sistema.

Al riguardo, come evidenziato al precedente punto 22, malgrado le indebite comunicazioni ai clienti volte alla prosecuzione della fornitura nei loro confronti, un numero consistente di clienti interessati dalla violazione ha comunque chiesto il cambio fornitore nel periodo successivo alla violazione stessa, come risulta dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva (punto 3 della check list e relativo allegato documento 3b).

28. In ordine all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non rileva l’iniziativa – dichiarata in sede di verifica ispettiva (punto 4 della *check list*) e dedotta anche nella memoria difensiva – consistente nell’aver ribadito ai propri uffici di procedere sempre al corretto inserimento della data di stipula del contratto di fornitura nelle procedure di richiesta di switching, trattandosi di atto dovuto, di mero rispetto della regolazione cui tutte le controparti commerciali sono tenute. L’iniziativa consistente, invece, nella corresponsione della differenza di prezzo versata dai clienti a EICOM rispetto all’eventuale contratto più vantaggioso perfezionato con l’operatore subentrante appare idonea all’attenuazione delle conseguenze della violazione, sebbene circoscritta ai soli clienti che ne abbiano fatto richiesta.
29. Con riferimento alla *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti.

30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, il fatturato conseguito dalla società al 31 dicembre 2021 è pari a 95.303.539 euro.
32. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 117.000,00 (centodiciasettemila/00) per la violazione dell'articolo dell'art. 19, comma 5, del TIMOE, dell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e dell'art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di EICOM S.r.l., nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell'articolo dell'art. 19, comma 5, del "Testo integrato della morosità elettrica" approvato con deliberazione 258/2015/R/com (TIMOE), dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel;
2. di irrogare, nei confronti di EICOM S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 117.000,00 (centodiciasettemila/00) per la violazione dell'articolo dell'art. 19, comma 5, del TIMOE, dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel;
3. di ordinare a EICOM S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a EICOM S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a EICOM S.r.l. (P.IVA 02465700033) mediante pec all'indirizzo [eicom@pec.gruppoei.com](mailto:eicom@pec.gruppoei.com), e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano,

entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*